

# **REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del  
30/11/2020**

# REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA

## Sommario

Parte Prima – Polizia Locale.....	4
TITOLO I Principi generali.....	4
Art. 1 Corpo di Polizia Locale.....	4
Art. 2 Contenuto del regolamento.....	4
Art. 3 Finalità e compiti del Corpo.....	4
Art. 4 Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale.....	5
TITOLO II Organico e figure professionali.....	5
Art. 5 Organico del corpo di Polizia Locale.....	5
Art. 6 Struttura del corpo e rapporto gerarchico.....	5
Art. 7 Attribuzioni del Comandante.....	6
Art. 8 Attribuzioni del vice Comandante.....	7
Art. 9 Compiti dei responsabili dei Servizi.....	7
Art. 10 Compiti dell'agente di Polizia Locale.....	7
Art. 11 Qualità rivestite dal personale del Corpo.....	8
TITOLO III Accesso al servizio e formazione professionale.....	8
Art. 12 Norme speciali d'accesso.....	8
Art. 13 Accertamento dei requisiti.....	8
Art. 14 Formazione di base.....	9
Art. 15 Altri corsi di formazione professionale.....	9
Art. 16 Aggiornamento professionale.....	9
TITOLO IV Uniforme, armi e dotazione.....	9
Art. 17 Uniforme in servizio.....	9
Art. 18 Gradi e distintivi.....	10
Art. 19 Arma di ordinanza.....	10
Art. 20 Strumenti e mezzi in dotazione.....	10
Art. 21 Servizio in uniforme ed eccezioni.....	10
Art. 22 Tessera di riconoscimento.....	10
TITOLO V Servizi del corpo di Polizia Locale.....	11
Art. 23 Finalità generale dei servizi.....	11
Art. 24 Daspo urbano, ordine di allontanamento e del divieto di accesso e relative aree urbane di applicazione.....	11
Art. 25 Servizi stradali appiedati.....	11
Art. 26 Servizi a bordo di veicoli.....	11
Art. 27 Collegamento dei servizi via radio e/o telefono.....	11
Art. 28 Servizi interni.....	11
Art. 29 Obbligo di intervento e rapporto.....	11
Art. 30 Ordine di servizio.....	12
Art. 31 Servizi esterni presso altre Amministrazioni e con altre forze di polizia.....	12
Art. 32 Servizi effettuati per conto di privati.....	12

## REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA

Art. 33 Efficacia dei servizi del corpo di Polizia Locale .....	13
TITOLO VI Normativa sullo svolgimento dei servizi interni al corpo di polizia locale.....	13
Art. 34 Assegnazione ed impiego del personale.....	13
Art. 35 Guida di veicoli ed uso di strumenti.....	13
Art. 36 Prolungamento del servizio - Rientro in servizio.....	13
Art. 37 Mobilitazione dei servizi .....	13
Art. 38 Reperibilità degli appartenenti al corpo di polizia locale.....	13
TITOLO VII Norme di comportamento .....	13
Art. 39 Norme generali: doveri.....	13
Art. 40 Cura dell'uniforme e della persona.....	14
Art. 41 Orario e posto di servizio .....	14
Art. 42 Comportamento in pubblico.....	14
Art. 43 Saluto.....	15
Art. 44 Segreto d'ufficio e riservatezza.....	15
Art. 45 Norme disciplinari.....	15
Art. 46 Casi di assenza dal servizio .....	15
Art. 47 Ricompense e segnalazioni particolari per gli appartenenti al corpo di Polizia Locale .....	16
Art. 48 Festa del corpo.....	16
Art. 49 Trattamento economico.....	16
TITOLO VIII Norme transitorie e finali.....	16
Art. 50 Rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune .....	16
Art. 51 Rinvio a disposizioni generali .....	16
ALLEGATO "A" Tabella di assegnazione dei capi di vestiario per gli appartenenti al corpo di Polizia Locale .....	17
Foggia della divisa per gli appartenenti al corpo della polizia locale.....	18
Divisa di gala.....	18
Divisa di Rappresentanza .....	18
Divisa ordinaria invernale: Divisa maschile.....	18
Divisa ordinaria estiva .....	19
Parte Seconda Armamento, strumenti di autotutela e di difesa della Polizia Locale .....	21
Art. 52 Oggetto .....	21
Art. 53 Tipo e quantitativo delle armi .....	21
Art. 54 Informativa .....	21
Art. 55 Uso delle armi .....	21
Art. 56 Servizi fuori del territorio del Comune .....	22
Art. 57 Approvvigionamento delle armi.....	22
Art. 58 Norma di rinvio .....	23
Parte Terza Disciplina della videosorveglianza.....	24
Articolo 59 Finalità e definizioni.....	24
Articolo 60 Ambito di applicazione .....	25
Articolo 61 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza .....	25

## REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA

Articolo 62 Notificazione .....	25
Articolo 63 Responsabile.....	26
Articolo 64 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali .....	26
Articolo 65 Obblighi degli operatori .....	27
Articolo 66 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia.....	27
Articolo 67 Informazioni rese al momento della raccolta .....	28
Articolo 68 Diritti dell'interessato.....	28
Articolo 69 Sicurezza dei dati .....	29
Articolo 70 Il deposito dei rifiuti.....	30
Articolo 71 Disposizione generale.....	30
Articolo 72 Modifiche regolamentari .....	30
Articolo 73 Disposizioni finali .....	30

## Parte Prima – Polizia Locale

### *TITOLO I Principi generali*

#### **Art. 1 Corpo di Polizia Locale**

Il presente regolamento disciplina il Corpo di Polizia Locale ai sensi degli Artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, e del T.U. 267/2000, del D. Lgs. 165/2001, e della Legge Regionale 14 dicembre 2011 n. 37.

#### **Art. 2 Contenuto del regolamento**

Le disposizioni della presente parte del regolamento, adottato ai sensi degli artt. 4 e 7 della Legge 7 marzo 1986 nr. 65 e della Legge regionale 14 dicembre 2011 n. 37 e del Regolamento Regionale nr. 11 del 11.04.2017 “Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale”, per assicurare un efficiente ed efficace servizio di polizia locale, disciplinano:

- a) Il servizio di Polizia Municipale;
- b) L’istituzione e l’organizzazione del Corpo di Polizia Municipale.

La dotazione organica e lo stato giuridico degli Appartenenti al Corpo di polizia municipale sono disciplinati dalle vigenti disposizioni regolamentari e contrattuali in materia.

#### **Art. 3 Finalità e compiti del Corpo.**

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti le funzioni di istituto, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e di concorrere ad un regolare ed ordinato svolgimento della vita della comunità. Esso opera al servizio dei cittadini per garantire l’equilibrio tra gli interessi pubblici, generali e collettivi e gli interessi individuali facenti capo ai singoli. I rapporti con i cittadini devono essere improntati al rispetto della dignità e delle esigenze di tutela dei medesimi.

La Polizia locale svolge le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dallo Statuto e dai Regolamenti ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli enti e dalle autorità competenti.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nei limiti delle proprie attribuzioni e nell’ambito delle direttive impartite dall’Amministrazione Comunale provvedono in particolare a:

- a) vigilare sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo alle materie concernenti la Polizia Urbana e Rurale, la circolazione stradale, l’edilizia, l’urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici servizi e attività ricettive, l’igiene e la sanità pubblica in collaborazione con le strutture operative sanitarie;
- b) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, nonché in caso di privati infortuni;
- c) assolvere incarichi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione, a richiesta delle Autorità ed Uffici autorizzati;
- d) assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli EE.LL. dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
- e) svolgere funzioni attinenti alla tutela della sicurezza, del patrimonio pubblico e privato, dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica, **parimenti è compito del Corpo di Polizia Locale accertare e sanzionare con Daspo urbano;**
- f) accertare gli illeciti amministrativi e curarne l’iter burocratico sino alla definizione;
- g) prestare servizio d’ordine e di rappresentanza necessari all’espletamento delle attività istituzionali del Comune;
- h) collaborare ai servizi ed alle operazioni di protezione civile demandate dalla legge al Comune;
- i) svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione.

Nell'esercizio delle proprie funzioni la Polizia Locale promuoverà la collaborazione ed il dialogo con i cittadini, cercherà di privilegiare la prevenzione prima della repressione, l'educazione più della censura e baserà il proprio ruolo sul prestigio e sull'autorevolezza più che sulla sola autorità.

Il Corpo di Polizia Locale tutela la pari dignità e l'effettiva eguaglianza senza alcuna distinzione e discriminazione di sesso.

Il servizio di Polizia Locale viene svolto dal Corpo secondo il principio della prossimità, del decentramento e della localizzazione degli interessi pubblici da curare, avendo come scopo il raggiungimento della massima efficienza ed uniformità del servizio su tutto il territorio comunale.

La Polizia Locale limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

Nello svolgimento delle proprie competenze, la Polizia Locale, cerca di adempiere le proprie funzioni ed i propri compiti nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini.

L'attività di controllo del territorio è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta ad individuare gli ambiti di criticità ed i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica del comandante, prevista dall'art. 4, 1° co. lett. d) della legge regionale n.37 del 13/12/2011.

### **Art. 4 Funzioni di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e di Polizia Stradale**

Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente d'appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita ex lege anche le seguenti funzioni:

- a) Polizia Giudiziaria, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e al controllo così come stabilito all'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65. Il Comandante risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria;
- b) Pubblica Sicurezza, assumendo a tal fine la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza riferita ai componenti il servizio ai quali singolarmente il Prefetto, dopo aver accertato il possesso dei previsti requisiti stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 e previa comunicazione al Sindaco, conferisce apposita qualifica;
- c) Polizia Stradale, assumendo a tal fine la qualità di Agente di Polizia stradale riferita a tutti i componenti con obbligo dell'espletamento dei servizi di cui all'art. 11 del codice della strada e di coordinamento, controllo e di assolvimento dell'iter procedurale delle attività svolte dal personale di cui all'art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collabora con le altre forze di Polizia, per la realizzazione di interventi coordinati sul territorio.

Nell'esercizio di tali funzioni il personale opera nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco.

## ***TITOLO II Organico e figure professionali***

### **Art. 5 Organico del corpo di Polizia Locale**

L'Organico del Corpo di Polizia Locale è determinato dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio.

Essa deve tener conto nell'organizzazione del Corpo di Polizia Locale di quanto disciplinato dall'art. 6 comma 3 della L. R. n. 37/2011.

### **Art. 6 Struttura del corpo e rapporto gerarchico**

La struttura del corpo di polizia locale è disciplinata all'interno del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.

## REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA

L'ordinamento gerarchico del Corpo di Polizia Locale è determinato dalle qualifiche funzionali ricoperte dagli appartenenti, a parità di qualifica, dall'anzianità nella stessa e a parità di anzianità, dall'età. L'anzianità è determinata con riferimento alla graduatoria del concorso d'accesso al posto. Tale disposizione individua anche la maggiore responsabilità individuale per fatti o atti compiuti dal personale durante il servizio.

Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dal superiore, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono farne rimostranza allo stesso superiore, dichiarando le ragioni. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, il rimostrante ha il dovere di darne esecuzione.

In caso di assenza temporanea, e salvo diversa disposizione del Comandante, ogni graduato è sostituito dal sottoposto con il grado più elevato presente in servizio. A parità di grado la sostituzione compete al più anziano in servizio nel grado stesso.

Qualora una squadra o pattuglia sia costituita da soli agenti, salvo diversa disposizione del Comandante, al più anziano compete la direzione operativa della stessa, nei limiti delle competenze riferibili alle qualifiche e al profilo professionale attribuito, Per anzianità di servizio si intende il periodo continuativo di servizio svolto dai dipendenti di ruolo esclusivamente nell'area di vigilanza e nella medesima qualifica/grado. A parità di anzianità di servizio si farà riferimento alla graduatoria del concorso d'accesso al posto.

Per il personale che accede al Corpo di Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia mediante l'istituto della mobilità, è considerata come anzianità di servizio maturata all'interno dal Corpo Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia, il servizio continuativo a tempo indeterminato, svolto nel Corpo di Polizia Locale di provenienza.

Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori quando gli atti che ne conseguono sono vietati dalla legge penale.

### **Art. 7 Attribuzioni del Comandante**

Il Responsabile della Polizia Locale del Comune di San Ferdinando di Puglia è il Comandante del Corpo di Polizia Locale ed assume verso il Sindaco o l'Assessore delegato la piena responsabilità dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo ai sensi dell'art. 9 della Legge Regione Puglia n. 37/2011.

In conformità agli obiettivi generali dell'Amministrazione Comunale, alla cui determinazione può collaborare, il Comandante:

- a) assicura l'osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dagli organi comunali, curando l'esecuzione dei provvedimenti degli organi stessi;
- b) emana direttive e disposizioni e vigila sull'espletamento del servizio;
- c) assicura il coordinamento tra i servizi e coordina i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- d) cura l'addestramento e l'aggiornamento professionale degli appartenenti al Corpo;
- e) dispone l'assegnazione del personale dipendente ai vari servizi, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
- f) cura le relazioni con le altre strutture del Comune allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa;
- g) cura i rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
- h) rappresenta il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni ed in occasione di funzioni, manifestazioni e cerimonie pubbliche;
- i) promuove iniziative atte a valorizzare l'operato degli appartenenti al Corpo e finalizzate al conseguimento di un rapporto sempre più costruttivo con la cittadinanza e gli organi d'informazione
- j) promuove, di concerto con l'Amministrazione, nel rispetto della Legge n. 65/86 e per le finalità in essa sancite, relazioni con le altre forze di Polizia dello Stato, onde favorire migliori rapporti di collaborazione, oltre quelli espressamente richiesti dalle competenti autorità. Lo scopo

primario di tali rapporti è quello di stabilire un effettivo coordinamento al fine della resa di un servizio sempre più consono alla collettività così come previsto dalla normativa vigente;

- k) predisporre le proposte per il bilancio preventivo e consuntivo inerenti il Corpo di Polizia Locale.
- l) è delegato a vigilare sulle attività commerciali ed esercizi pubblici;
- m) è delegato dal Sindaco a rappresentare l'Amministrazione Comunale nei giudizi di opposizione ex art. 22 della Legge 689/81, sui verbali di contestazione e accertamento, elevati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale per violazioni dagli stessi accertate in materia di Codice della Strada;
- n) studiare i problemi della circolazione stradale nel territorio di competenza, sia globalmente che per singole strade ed incroci ed analizzare ogni causa che turbi l'ordine e la sicurezza nei quartieri avanzando proposte e suggerimenti utili a migliorare la situazione.
- o) emanare gli ordini di servizio e stabilire le modalità di esecuzione;
- p) proporre encomi al personale di Polizia Locale che si sia distinto in particolari situazioni e che abbia per questo, dato lustro al comune di San Ferdinando di Puglia e al Corpo di Polizia Locale.
- q) Il Comandante, per ragioni cautelative, con propria Determinazione, può procedere al ritiro temporaneo dell'arma d'ordinanza in dotazione al personale, in attesa di provvedimenti riguardanti l'uso delle armi.

### **Art. 8 Attribuzioni del vice Comandante**

Cura e sovrintende iniziative o interventi generali e trasversali ai vari Servizi del Corpo. Collabora direttamente col Comandante alla programmazione e pianificazione generale ed al controllo gestionale delle risorse e dell'attività del Corpo nel suo complesso.

Il Vice Comandante cura l'organizzazione e la gestione dei Servizi secondo gli ordini e le direttive del Comandante. Lo stesso può essere responsabile di un Servizio.

Collabora all'attività di studio e ricerca per l'individuazione della domanda di servizi. Per lo svolgimento delle funzioni assegnate si avvale del personale sott'ordinato.

In assenza del Comandante esercita le funzioni vicarie di direzione del Corpo

### **Art. 9 Compiti dei responsabili dei Servizi.**

I responsabili di servizio coordinano e dirigono le attività svolte nella struttura alla quale sono direttamente preposti.

Sono responsabili della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse strumentali ad essi assegnati, fatte salve le prerogative del Comandante.

All'inizio di ogni anno i responsabili dei Servizi presentano al Comandante una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

I responsabili dei Servizi coadiuvano il Comandante e sono responsabili di fronte al Comandante della struttura alla quale sono preposti nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale assegnato.

### **Art. 10 Compiti dell'agente di Polizia Locale**

Competono agli Istruttori - Agenti tutte le mansioni istituzionali derivanti dalle qualifiche rivestite con riferimento alle funzioni di Polizia Stradale, di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza che richiedono una specifica conoscenza tecnica di Leggi e Regolamenti.

Intervengono direttamente nell'accertamento delle violazioni amministrative e dei reati di competenza. Trasmettono tutti gli atti all'ufficio competente per materia affinché questo completi, ove necessario, il procedimento intrapreso e sottoponga gli atti al visto del Comandante.

Inoltrano al Comandante, seguendo la via gerarchica, le relazioni di servizio o proposte che ritengano opportuno formulare in seguito alle esperienze di lavoro maturate nelle zone e negli uffici.

Collaborano all'istruttoria, formazione e predisposizione di atti, riferiti ad attività di polizia amministrativa e giudiziaria.

Controllano l'uso di strumenti tecnici di lavoro anche complessi e la guida di autoveicoli di servizio.



Partecipano ai corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, promuovendo e orientando, con proposte concrete, le iniziative didattiche.

L'Agente di Polizia locale utilizza gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.

### **Art. 11 Qualità rivestite dal personale del Corpo.**

Il personale del Corpo di Polizia Locale, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni e della categoria d'appartenenza, riveste le qualifiche di:

- a) Pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 del Codice Penale;
- b) Agente di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, secondo comma, del Codice di Procedura Penale;
- c) Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57, terzo comma, del Codice di Procedura Penale, quanto al Comandante, Vice Comandante, Ufficiali e le figure di cui all' art. 5 comma 1 lett. a) della Legge 07.03.1986, n. 65;
- d) Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.03.1986, n. 65.

### ***TITOLO III Accesso al servizio e formazione professionale***

#### **Art. 12 Norme speciali d'accesso.**

Ai sensi dell'art. 35, comma 7, del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, e dell'art. 11 commi 5 e 6 della L.R. 37/2011 ed avuto riguardo al disposto dell'art.1, comma 1 del presente Regolamento, nel ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente, oltre ai requisiti generali previsti dal CNL, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al DPR n. 487/94 e 165/2001, sono richiesti i seguenti requisiti particolari, per l'accesso dall'esterno, al Corpo di Polizia Locale

- a) Idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di Polizia Locale. In particolare gli aspiranti dovranno possedere:
  1. visus naturale 18/20 complessivi, con non meno di 8/10 nell'occhio che vede meno; correzione: il visus di cui sopra è raggiungibile con qualsiasi correzione purché tollerata e con una differenza tra le due lenti non superiore alle tre diottrie; lenti a contatto: sono ammesse purché il visus di 8/10 complessivi sia raggiungibile anche con normali occhiali;
  2. astigmatismo regolare, semplice o composto, miopico ed ipermetrope: 2 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico ipermetrope in ciascun occhio;
  3. normalità del senso cromatico e luminoso;
  4. normalità della funzione uditiva sulla base di un esame audiometrico;
- b) costituiscono cause di non idoneità per l'ammissione al servizio del Corpo di POLIZIA LOCALE, le seguenti imperfezioni ed infermità:
  1. l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;
- c) trovarsi nelle condizioni soggettive previste dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65 e successive variazioni;
- d) essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli
- e) disponibilità a ricoprire tutte le mansioni affidategli inerenti alla propria figura, compresa quella di AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA nonché l'incondizionata disponibilità all'uso di tutte le strumentazioni ed alla conduzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, coloro che hanno riportato condanne o pene detentive per delitto non colposo o sono stati soggetti a misure di prevenzione.

#### **Art. 13 Accertamento dei requisiti**

L'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici previsti nel bando di concorso viene effettuato, sugli aspiranti che avranno superato le prove d'esame, dal medico competente ai sensi di legge.

Il mancato possesso dei requisiti sia psico-fisici, sia attitudinali comporta l'esclusione dal concorso.

### **Art. 14 Formazione di base**

Tutti gli addetti del corpo di Polizia locale sono tenuti obbligatoriamente a frequentare corsi di qualificazione e aggiornamento così come disposto dall'art. 21 L.R. 37/2011.

L'Amministrazione Comunale e i vincitori dei concorsi per posti di Istruttore di Vigilanza sono tenuti, rispettivamente, a far frequentare e frequentare, nel periodo di prova, specifici corsi di formazione di base, ai sensi dell'art. 21, 1° comma lett. a) e 2 della Legge Regionale n. 37/2011.

Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi del corpo di Polizia locale.

Ai corsi di formazione di base per Istruttore di Vigilanza, può partecipare anche il personale ausiliario e volontario di cui all'art. 13 della L.R. n. 37/2011, così come disposto dall'art. 21/5° della medesima Legge.

### **Art. 15 Altri corsi di formazione professionale**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Comunale.

### **Art. 16 Aggiornamento professionale**

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.

La formazione degli addetti alla Polizia Locale viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista della Legge n. 65/86 ed in particolare all'art. 21 della Legge Regionale n. 37/2011.

## *TITOLO IV Uniforme, armi e dotazione*

### **Art. 17 Uniforme in servizio**

L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Puglia in attuazione della norma di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 37/2011, come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale n.11 del 11.04.2017 allegato B e dell'art. 6 della Legge Quadro n. 65/86.

Le eventuali variazioni della foggia dell'uniforme sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, dalle variazioni od integrazioni del Regolamento Regionale sopra indicato e sono di conseguenza automaticamente recepite ai fini del presente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Ferdinando di Puglia (Allegato A).

Il Comandante, compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, determina la quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità ed i tempi con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.

Per particolari servizi di rappresentanza e per la scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.

**Art. 18 Gradi e distintivi**

I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, nell'allegato C del Regolamento Regionale approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 11.04.2017, della L.R 37/2011 e dell'art. 6 della Legge Quadro n. 65/86, e successivi interventi normativi di modificazione.

All'entrata in vigore del presente regolamento, tali gradi, che avevano ed hanno una mera funzione simbolica, non incidono sullo stato giuridico del personale

Ogni altro distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comandante.

**Art. 19 Arma di ordinanza**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale sono dotati dell'arma di ordinanza, secondo quanto disposto dal Regolamento speciale in attuazione del D.M. del 4 marzo 1987, n. 145.

L'arma deve essere portata addosso, in modo visibile, secondo quanto stabilito nel Regolamento speciale.

Essa può essere impiegata soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale. Gli appartenenti al Corpo compiono semestralmente le esercitazioni di tiro al poligono ai sensi di legge.

L'arma deve essere sempre tenuta dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione. A tal fine saranno compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Il Comandante, verifica l'effettivo porto dell'arma in servizio da parte degli appartenenti al Corpo, esegue periodicamente controlli delle armi in dotazione per verificarne il funzionamento, relazionando in merito al Sindaco o all'Assessore delegato, anche al fine di assumere gli eventuali e necessari provvedimenti correttivi.

**Art. 20 Strumenti e mezzi in dotazione**

Le caratteristiche dei veicoli e degli strumenti operativi di autotutela in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono disciplinate in conformità dell'art. 12, della Legge Regionale n. 37/2011 e art. 6 della Legge Quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale 07/03/1986 n.65. Eventuali ed ulteriori Regolamenti Regionali in tali materie si intendono automaticamente recepiti ai fini del presente Regolamento del Corpo di Polizia Locale del Comune di San Ferdinando di Puglia.

Gli strumenti e le apparecchiature tecniche vengono assegnati in dotazione ad uffici o a singoli individui. Chi li ha in consegna o ne ha la responsabilità è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.

**Art. 21 Servizio in uniforme ed eccezioni**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano normalmente tutti i servizi di istituto in uniforme. Solo per particolari esigenze di servizio, possono indossare abito civile, previa autorizzazione del Comandante.

**Art. 22 Tessera di riconoscimento**

Gli appartenenti al Corpo sono muniti di tessera di riconoscimento che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona nonché gli estremi del provvedimento della assegnazione dell'arma di cui all'art.6 del D.M.4/3/1987 n. 145.

La tessera deve essere conforme al modello previsto dal Regolamento Regionale, come stabilito nell'allegato D del Regolamento approvato con D.G.R. n.11 del 11.04.2017. Tutti gli appartenenti al Corpo, in servizio esterno, devono sempre portare con sé la tessera di riconoscimento.

La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

**TITOLO V Servizi del corpo di Polizia Locale****Art. 23 Finalità generale dei servizi**

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

**Art. 24 Daspo urbano, ordine di allontanamento e del divieto di accesso e relative aree urbane di applicazione**

Fatte salve le norme statali, regionali e quanto previsto dall'art.16 della Costituzione sul diritto alla circolazione delle persone, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 688-726 del Codice Penale dall'art. 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 199 n.114 e dall'art.7 comma 15-bis del Codice della Strada D.lvo 285/92, al Corpo di Polizia Locale spetta accertare e sanzionare le condotte che potrebbero impedire o limitare l'accessibilità e la fruizione delle aree urbane individuate nei successivi commi e lo stazionamento e l'occupazione degli spazi ivi previsti. I divieti sono rivolti a chiunque ponga in essere azioni di qualsiasi contatto commerciale o mendicizia, ovvero di altre attività illecite quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la vendita di merci contraffatte che impediscono l'accessibilità e la fruizione di aree e/o l'impedimento, dovuto ad ingombro e/o alterazione fisica dei luoghi e comunque ad ogni condotta che sia in grado di provocare nelle persone l'inibizione alla libertà di circolazione. Tali divieti, qualora ne sussistano le condizioni, danno la facoltà all'organo accertatore di procedere, oltre che all'applicazione della sanzione e alle eventuali misure previste dalle normative di riferimento, alla contestazione della violazione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 e all'applicazione dell'ordine di allontanamento e divieto di accesso, secondo i vincoli e le modalità di cui al combinato disposto degli art. 9 e 10 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, come previsto dalla L. 18 aprile 2017, n.48 e s.m.i. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria non può fare ingresso in alcuna delle aree definite dai commi successivi, a prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e dalla contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il personale che ha accertato la violazione all'ordine, provvede a intimare ai trasgressori di allontanarsi dall'area vietata e tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2 del Decreto Legge n.14/2017, come convertito dalla Legge 48/2017.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81, il trasgressore è ammesso al pagamento, in quanto più favorevole, di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione edittale per la violazione commessa, prevista in euro 200,00.

All'atto della contestazione della violazione e della notifica dell'ordine di allontanamento, l'organo accertatore qualora ravvisi una situazione di disagio psico-fisico della persona destinataria del provvedimento, consegnerà al trasgressore un apposito avviso, nel quale vengono comunicati i servizi socio sanitari erogati dal Comune di San Ferdinando di Puglia e dalla locale Azienda Sanitaria con i relativi indirizzi e contatti.

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14 come convertito dalla L. 18 aprile 2017 n.48 e ai sensi del provvedimento di conversione del D.L n. 113/2018 (c.d. Decreto Sicurezza) è estesa la possibilità di applicare il Daspo urbano in nuove aree come quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici e spettacoli, nonché nei presidi sanitari, aree in cui insistono scuole, plessi scolastici, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi di persone ovvero aree adibite a verde pubblico, nelle quali opera la disciplina dell'ordine di allontanamento ed il divieto di accesso di cui al combinato disposto degli art. 9 e 10 della citata Legge.

In generale, ove non espressamente indicate, sono interessate tutte le aree in un raggio di 50 metri dalle mura perimetrali ovvero dalle recinzioni esterne di:

- a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private;
- b) biblioteche;
- c) musei;
- d) siti archeologici;
- e) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
- f) monumenti;
- g) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
- h) parchi e giardini;
- i) parcheggi e le altre aree di sosta veicoli;
- j) impianti sportivi;
- k) aree produttive e le aree di riconversione industriale;
- l) aree destinate alle fiere, mercati pubblici e spettacoli nonché presidi sanitari (ai sensi del provvedimento di conversione del D.L. n.113/2018 Decreto Sicurezza che estende il DASPO URBANO anche a queste nuove aree e nei confronti degli indiziati di terrorismo).

### **Art. 25 Servizi stradali appiedati**

Per il perseguimento delle finalità dei precedenti artt. 3 e 4 sono istituiti servizi appiedati nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti. Per quanto riguarda la disciplina della circolazione, i servizi si distinguono come segue:

- a) regolazione manuale del traffico sugli incroci e sulle strade;
- b) presidio agli impianti semaforici o semaforo con interventi occasionali di regolazione manuale;
- c) servizi viabilistici alle scuole ed ai funerali;
- d) servizi di ordine, rappresentanza e di scorta, secondo le esigenze contingenti.

### **Art. 26 Servizi a bordo di veicoli**

Al fine di garantire la resa dei servizi d'istituto e in particolare il pronto intervento, sono attivati servizi su veicoli. Il Comandante impartisce le opportune direttive sulle finalità d'impiego.

Tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.

I mezzi, per lo svolgimento del servizio, devono essere condotti con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione.

### **Art. 27 Collegamento dei servizi via radio e/o telefono**

I servizi esterni di norma devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente e/o telefono, al Comando - Sala Operativa, nel rispetto delle normative previste dal CCNL. Gli Agenti muniti di radio e/o telefono devono mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando.

Essi devono dare, quando richiesti, la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso Comando - Sala Operativa.

### **Art. 28 Servizi interni**

Ai servizi interni è addetto personale individuato dal Comandante.

I servizi interni attengono ai compiti d'istituto o a compiti burocratici, in questo caso può essere adibito ai servizi interni altro personale amministrativo appartenente all'organico del Corpo.

### **Art. 29 Obbligo di intervento e rapporto**

Restando fermo l'espletamento dei compiti derivanti dalla qualifica di Agente o Ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.

L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Nei casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve sempre redigere un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.

Al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti di cui al successivo art. 32, tutti gli Agenti in servizio esterno sulla strada, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

**Art. 30 Ordine di servizio**

Il Comandante o chi lo sostituisce, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Gli ordini di servizio, per i servizi serali o notturni o per eventi o manifestazioni particolari, hanno di norma una propria e distinta programmazione.

Gli ordini di servizio possono contemplare disposizioni particolari e programmi di lavoro, che possono essere assegnati accanto all'ordine oppure essere stesi su foglio a parte da consegnare al dipendente ovvero, in casi di necessità, impartiti verbalmente.

Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico. Eventuali cambi di turno o richieste di modificazione del servizio, se richiesti dal personale dipendente, dovranno essere motivati ed espressamente autorizzati dal Comandante. In caso di assenza del Comandante, saranno espressamente autorizzati dal più alto in grado in servizio. Gli stessi avranno cura di modificare e controfirmare le variazioni apportate.

**Art. 31 Servizi esterni presso altre Amministrazioni e con altre forze di polizia**

Ai sensi dell'art. 4/4° della Legge Quadro n. 65/86 e dall'art.7 della Legge Regione Puglia n. 37/2011, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono essere impiegati, singolarmente o riuniti in squadre operative, per effettuare servizi presso altre Amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni richiamate. Tali servizi vengono prestati previo accordo tra le amministrazioni comunali con Deliberazione di Giunta e secondo le modalità in esse previste.

In casi di urgenza per motivi di soccorso a seguito di calamità e disastri, il distacco può essere deciso con Determinazione del Comandante previa autorizzazione, anche verbale, del Sindaco o dell'Assessore Delegato. Al personale distaccato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del personale per le missioni e trasferte dei dipendenti.

Tale disciplina in caso di urgenza si applica anche alle missioni esterne volte a rinforzare in via temporanea altri Corpi o Servizi di Polizia Locale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Comandante è autorizzato a gestire direttamente i servizi stradali in collegamento con quelli dei comuni confinanti, per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie. Di tali servizi si dovrà dare notizia al Sindaco o all'Assessore Delegato.

Nel rispetto delle rispettive competenze e finalità d'istituto, il Corpo della Polizia Locale promuove la massima collaborazione e cooperazione con le altre forze di Polizia locali e statali. La Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia può vicendevolmente condividere personale, mezzi, risorse e servizi, anche realizzando pattuglie miste con le altre forze di Polizia Locali e Statali; condividere le informazioni, promuovere, anche in via continuativa, canali di confronto e coordinamento; interscambiare esperienze e formazione in qualsiasi modo; stipulare protocolli d'intesa, sviluppare programmi comuni ed adottare qualsiasi progetto ed iniziativa utile alle finalità d'Istituto del Corpo.

Quanto indicato nel precedente comma si svilupperà con particolare favore anche nei confronti delle Polizie Locali degli altri Comuni, favorendo anche lo sviluppo di forme associative per la gestione del Servizio di Polizia Locale intercomunale, per la condivisione di mezzi, personale e risorse, così come disposto dall'art. 6 della L.R. n. 37/2011.

**Art. 32 Servizi effettuati per conto di privati**

Il Comandante può essere autorizzato dal Sindaco o dall'Assessore Delegato a far effettuare servizi per conto e su richiesta di enti privati e di cittadini.

Tali servizi riguardano soltanto compiti uguali o analoghi a quelli derivanti dalle funzioni d'istituto del Corpo.

La tariffa viene stabilita dall'Amministrazione ed incamerata nelle casse comunali.

Al personale impiegato, compreso il personale con contratto a tempo determinato, spetta il compenso per lavoro straordinario, se dovuto, giuste le disposizioni del vigente C.C.N.L. o dal Contratto d'Ente se più favorevole.

### **Art. 33 Efficacia dei servizi del corpo di Polizia Locale**

Il Comandante è tenuto a informare periodicamente il Sindaco sui risultati ottenuti dai servizi e sulla loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 28, così da individuare l'efficienza globale dei servizi finalizzata al raggiungimento degli obiettivi proposti.

## ***TITOLO VI Normativa sullo svolgimento dei servizi interni al corpo di polizia locale***

### **Art. 34 Assegnazione ed impiego del personale**

Il personale viene assegnato ai diversi tipi di servizi con provvedimento, anche orale in caso di urgenza, del Comandante, secondo le direttive del Sindaco o Assessore Delegato, in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

### **Art. 35 Guida di veicoli ed uso di strumenti**

Per i servizi di cui all'art. 25, il Comandante affida agli appartenenti il Corpo di Polizia Locale muniti del titolo abilitativo necessariamente richiesto, anche ai fini dell'accesso al Corpo, la guida dei veicoli in dotazione utilizzando la necessaria Patente di Servizio. L'incarico di autista non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

### **Art. 36 Prolungamento del servizio - Rientro in servizio**

Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario:

- a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
- b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
- c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio. Ciò anche ai fini dell'art. 57 c.p.p., il personale del Corpo di Polizia Locale si intende automaticamente richiamato in servizio quando personalmente si avveda della commissione di un reato perseguibile d'ufficio.

### **Art. 37 Mobilitazione dei servizi**

Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'amministrazione interessata ed in particolari servizi di emergenza o concernenti la pubblica sicurezza, tutti gli appartenenti il Corpo di POLIZIA LOCALE possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere. Il Comandante, su richiesta del Sindaco, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

### **Art. 38 Reperibilità degli appartenenti al corpo di polizia locale**

Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante, su richiesta dell'Amministrazione, può disporre turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto come previsto dal vigente C.C.N.L. e dal contratto decentrato integrativo.

## ***TITOLO VII Norme di comportamento***

### **Art. 39 Norme generali: doveri**

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non devono occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di ricorsi di esposti e di pratiche in genere inerenti ad argomenti che interessano il servizio,



nell'interesse dei privati. Non possono altresì svolgere nessuna attività lavorativa nei confronti di privati o di Amministrazioni pubbliche se non espressa-mente autorizzati dall'Amministrazione comunale.

Gli appartenenti al Corpo di POLIZIA LOCALE osservano le disposizioni del presente Regolamento, nonché le disposizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato nell'art. 23.

Fermi restando gli obblighi derivanti dal Codice di Procedura Penale per la qualifica di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui agli artt. 36 e 37.

Il personale della Polizia locale conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente l'Ente con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Il personale di Polizia locale è tenuto ad osservare le norme del REGOLAMENTO REGIONALE 18/04/2014, n. 8 "Codice deontologico e di comportamento per il personale della polizia locale" che si intende quale parte integrante del presente regolamento (allegato B)

### **Art. 40 Cura dell'uniforme e della persona**

Gli appartenenti al Corpo di POLIZIA LOCALE prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art.21. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel Regolamento Regionale sopra citato.

Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo di POLIZIA LOCALE deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona e non deve indossare oggetti e/o accessori non previsti dalla foggia dell'informe stesso.

L'uniforme e le calzature devono essere controllate all'inizio del servizio onde assicurarsi della loro perfetta pulizia.

### **Art. 41 Orario e posto di servizio**

Gli appartenenti al Corpo di POLIZIA LOCALE, in servizio stradale, devono presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio.

Nei servizi di carattere continuativo, con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente la sala Operativa o il più alto in grado in servizio, dal quale deve ricevere il consenso per abbandonare il posto.

Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze di servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

### **Art. 42 Comportamento in pubblico**

Entrando nei pubblici esercizi manterranno un contegno irreprensibile. Devono evitare in pubblico discussioni, apprezzamenti e rilievi sull'operato dei colleghi, dei superiori gerarchici e dall'Amministrazione.

Al personale in uniforme è vietato:

- a) fare qualsiasi atto che possa menomare il prestigio e l'onore dell'istituzione o abbandonarsi ad atti non compatibili con il decoro dell'uniforme
- b) fumare
- c) accompagnarsi senza necessità o fermarsi a parlare con chiunque, quando ciò non sia motivato da esigenze di servizio;
- d) scostarsi da un contegno non serio e non dignitoso, sedere, fermarsi a leggere giornali, ecc....
- e) allontanarsi, per ragioni che non siano di servizio, dalla zona o dall'itinerario assegnato o abbandonare comunque il servizio fissato, senza averne avuto l'assenso del Comando o dal più alto in grado;
- f) dilungarsi in discussioni con cittadini in occasione di accertamenti di violazioni o comunque per cause inerenti ad operazioni di servizio e servizio esterno;
- g) occuparsi dei propri affari ed interessi.

Durante i servizi svolti in luogo pubblico od aperto al pubblico, negli uffici comunali o di altri Enti, nella parte degli uffici del Comando aperti al pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge.

L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e, per l'Agente di Polizia Locale, il numero di matricola. Quando opera in abito civile deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.

### **Art. 43 Saluto**

Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo, verso i cittadini, le istituzioni e le autorità che le rappresentano, è un dovere. Il saluto si effettua portando la mano destra alla visiera, secondo le forme in uso nelle forze armate e corpi di polizia.

Il personale di Polizia Locale in divisa, rende il saluto militare ai simboli ed alle personalità seguenti:

- a) alla bandiera Nazionale;
  - b) al Gonfalone della Città ed a quelli decorati con medaglia d'oro al valor militare;
  - c) al Capo dello Stato ed ai Capi di Stati Esteri;
  - d) al Presidente del Senato e della Camera dei Deputati;
  - e) al Capo del Governo, ai Ministri, ed alle Autorità civili, militari e religiose e personalità del Governo centrale;
  - f) al Sindaco e Assessore al ramo;
  - g) ai Superiori gerarchici che hanno l'obbligo di rispondere al saluto;
- 
- a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico ai crocevia;
  - b) il personale a bordo di veicoli;
  - c) il personale di servizio di scorta al Gonfalone o alla Bandiera.

### **Art. 44 Segreto d'ufficio e riservatezza**

Il personale del Corpo di POLIZIA LOCALE è tenuto alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio e non può fornire, a chi non abbia diritto, anche se si tratta di atti non segreti, notizie relative al servizio d'Istituto, a pratiche o provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura, nel rispetto delle norme sulla privacy.

La divulgazione delle notizie d'interesse generale che non debbono ritenersi segrete, concernenti l'attività dell'ufficio, del servizio d'Istituto, provvedimenti ed operazioni di qualsiasi natura, è autorizzata dal Comandante del Corpo, salvo si tratti di informazioni su norme e provvedimenti amministrativi di immediato interesse del singolo cittadino.

### **Art. 45 Norme disciplinari**

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento di disciplina per il personale del Comune, dalla legge n. 190/2012, relativa alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell'illegalità nella P. A., dal D.P.R. n. 62/2013, relativo al codice disciplinare, dal D. Lgs. n. 150/2009, relativo alla ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza della .P. A..

### **Art. 46 Casi di assenza dal servizio**

L'obbligo di comunicazione delle assenze di cui al Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi viene adempiuto mediante avviso verbale all'ufficio da cui dipende l'appartenente al Corpo. Tale avviso deve pervenire, anche per giustificato ritardo, possibilmente mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, od in caso di primo turno in almeno coincidenza dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

### **Art. 47 Ricompense e segnalazioni particolari per gli appartenenti al corpo di Polizia Locale**

Gli appartenenti al Corpo di POLIZIA LOCALE che si siano particolarmente distinti per atti eccezionali di merito per l'impegno, diligenza, capacità professionale, e per atti eccezionali di merito, possono essere concesse le seguenti ricompense a seconda dell'attività e degli atti compiuti:

- a) elogio scritto del Comandante del Corpo di POLIZIA LOCALE;
- b) encomio del Sindaco e mostrina di riconoscimento;
- c) encomio solenne deliberato dalla Giunta Comunale e medaglia d'argento e mostrina di riconoscimento;
- d) encomio di onore, deliberato dal Consiglio Comunale e medaglia d'oro e mostrina di riconoscimento;
- e) proposta per la ricompensa al Presidente della Regione;
- f) proposta per la ricompensa al valore civile per atti di particolare coraggio;

La concessione delle ricompense è annotata sullo stato di servizio del personale interessato e costituisce titolo di merito dei concorsi interni ed in quelli pubblici e per l'avanzamento di carriera.

### **Art. 48 Festa del corpo**

E' ricordata con appropriate manifestazioni la Festa del Corpo della Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia che viene convenzionalmente fissata il 20 Gennaio, giorno di San Sebastiano Patrono della Polizia Locale d'Italia.

### **Art. 49 Trattamento economico**

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della Legge 65/86.

## ***TITOLO VIII Norme transitorie e finali***

### **Art. 50 Rinvio al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi del comune**

Per quanto non è previsto nel presente regolamento si applica agli appartenenti al Corpo di POLIZIA LOCALE la normativa contenuta nel regolamento comunale di organizzazione degli Uffici e Servizi e in generale quello per gli impiegati civili dello Stato.

### **Art. 51 Rinvio a disposizioni generali**

La normativa definita nel presente Regolamento, quando disciplina materie riservate alla contrattazione decentrata, dovrà essere attuata previa concertazione con le organizzazioni sindacali rappresentative a livello d'Ente o firmatarie del C.C.N.L..

**ALLEGATO "A" Tabella di assegnazione dei capi di vestiario per gli appartenenti al corpo di Polizia Locale**

Uniforme di gala e di rappresentanza:

Denominazione del vestiario	Unità	Quantità	Durata mesi
Giacca e pantalone stemma Comune manica lato sx	N	1	48
Casco con stemma Comune (escluso Uff.)	N	1	48
Guanti bianchi (solo Agenti)	Paia	1	48
Guanti neri (solo Ufficiali e Sottufficiali)	Paia	1	48
Cinturone bianco pelle (solo Agenti e Sottufficiali)	N	1	48
Cordellino	N	1	48
Mantella blu	N	1	---

Uniforme invernale:

Denominazione del vestiario	Unità	Quantità	Durata mesi
Giacca color blu con stemma Comune manica lato sx	N	1	24
Berretto con foderine intercambiabili		2	24
Pantaloni color blu		2	24
Camicie bianche	N	3	24
Cravatte color blu con stemma Regione Puglia		2	24
Cappotto color blu		1	48
Giacca a vento in Goratex		1	36
Impermeabile		1	48
Guanti di pelle nera	Paia	1	24
Scarpe in pelle color nero	Paia	1	24
Calze color blu	Paia	8	24
Mostrine metalliche con stella del Comune	Paia	1	24
Borsa portacarte in pelle o cuoio bianco	N	1	24
Fondina in nepal bianco	N	1	36
Fischietto in metallo con catenina	N	1	36

## REGOLAMENTO POLIZIA LOCALE E SICUREZZA INTEGRATA

Estiva /autunnale:

Denominazione del vestiario	Unità	Quantità	Durata mesi
Giacca in gabardine color blu con stemma Comune manica lato sx	N	1	24
Pantaloni in gabardine color blu	N.	2	24
Camicia bianca a maniche corte con stemma Comune manica lato sx	N.	3	24
Calze di cotone color blu	Paia	8	24
Pullover color blu	N.	1	24
Berretto	N.	2	24
Mostrine metalliche con stemma del Comune	N..	2	24
Scarpe in pelle color nero	Paia	1	24
Tubolari in stoffa	Paia	2	24

### *Foggia della divisa per gli appartenenti al corpo della polizia locale*

Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, quando in servizio, devono indossare l'uniforme fornita dall'Amministrazione Comunale, della foggia e caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti, contenute e più ampiamente descritte nell'Allegato B del Regolamento Regionale sulle "caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti di dotazione alla Polizia Locale" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.11 del 11.04.2017



## CARATTERISTICHE DEI MEZZI OPERATIVI

### **Autoveicoli e ciclomotori**

Mezzi di servizio e strumenti operativi devono essere conformi alle caratteristiche prescritte dalle norme regionali vigenti e contenute, più compiutamente, nell'Allegato A del Regolamento Regionale sulle "Caratteristiche delle uniformi, dei distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla Polizia Locale" approvato con deliberazione di Giunta Regionale n.11 del 11.04.2017.

## Parte Seconda Armamento, strumenti di autotutela e di difesa della Polizia Locale

### Art. 52 Oggetto

Il presente Regolamento viene emanato ed approvato, al fine di soddisfare le esigenze di autotutela e difesa personale degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'Arma d'ordinanza, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dal D.M.I. n. 145/87 e dalla Legge n. 65/1986.

L'assegnazione degli strumenti di cui al successivo art. 54 viene disposta dal Comandante del Corpo, che provvede alla revisione periodica delle assegnazioni; l'assegnazione viene iscritta in apposito registro di carico e scarico, sul quale devono essere annotate tutte le successive variazioni.

In ordine alle modalità di assegnazione ed uso dei predetti strumenti si intende comunque integralmente recepita la legislazione vigente.

### Art. 53 Tipo e quantitativo delle armi

Il Sindaco con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale; tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, e può essere maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o di almeno un'arma, quale dotazione di riserva, alla cui tenuta provvede il Comandante con propria determinazione.

L'arma in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale con qualifica di Agente di Pubblica sicurezza, per difesa personale, è la pistola semiautomatica, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi da sparo, dotata di due caricatori ed un numero congruo di munizioni.

Gli stessi possono essere inoltre dotati di quanto previsto nell'allegato A Sezione II Strumenti di autotutela del Regolamento Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 11 del 11.04.2017 (es. spray urticante).

Per i servizi di rappresentanza è ammessa la dotazione della sciabola per il Comandante.

L'arma può essere usata nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.

### Art. 54 Informative

I provvedimenti di cui agli artt. 52 e 53, ed ogni loro eventuale modifica, sono comunicati al Prefetto.

### Art. 55 Uso delle armi

Gli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano obbligatoriamente le armi quando svolgano i seguenti servizi:

- a) attività di Polizia stradale di pronto intervento e posti di controllo del traffico;
- b) piantonamento del Comando;
- c) in attività di pubblica sicurezza e ordine pubblico.

Nel Tesserino di riconoscimento è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

In servizio, l'arma deve essere portata nella fondina interna o esterna all'uniforme, appesa al cinturone con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura inserita.

Nei casi in cui l'addetto è autorizzato a svolgere servizio in abito borghese e debba portare l'arma e/o altri strumenti in dotazione, questi sono portati in modo non visibile.



Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Agli addetti di cui all'art.52, cui l'arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Il porto dell'arma all'esterno del territorio comunale deve essere espressamente autorizzato dal Sindaco o dal Comandante del Corpo.

Sono fatte salve le disposizioni in materia dei porto dell'arma ed, in particolare, quelle impartite dal Ministero dell'Interno.

### **Art. 56 Servizi fuori del territorio del Comune**

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell'eventuale armamento saranno determinati dal Sindaco, nel rispetto degli accordi o piani operativi predisposti tra le amministrazioni interessate.

Per detti servizi, deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

### **Art. 57 Approvvigionamento delle armi**

L'Amministrazione comunale garantisce l'approvvigionamento delle armi e delle munizioni. L'addestramento al tiro dovrà avere almeno a cadenza semestrale e dovrà essere effettuato presso poligoni nazionali di tiro a segno.

Il Comandante del Corpo cura l'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità d'impiego degli altri strumenti di cui all'art.55.

L'operatore di polizia locale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma, nell'interesse della sicurezza pubblica, e curare le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla come previsto dalle istruzioni della casa costruttrice;
- c) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri;
- f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro;
- g) custodire debitamente l'arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti o cassette di sicurezza, con le caratteristiche stabilite dal DM n. 145/1987, installate nei locali assegnati al Corpo di Polizia Locale;
- h) restituire immediatamente l'arma, qualora venga meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione con provvedimento del Sindaco o del Prefetto.

Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del Corpo devono essere sostituite, ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore. Le munizioni in dotazione custodite nella cassaforte sono sostituite ogni tre anni, salvo sostituzioni anticipate in caso d'inefficienza.

Le medesime sono usate per i tiri d'addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito.

**Art. 58 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto Parte seconda, si applicano le norme della disciplina statale e regionale in materia.

## Parte Terza Disciplina della videosorveglianza

### Articolo 59 Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito ed impiegato dal Comune di San Ferdinando di Puglia si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
2. Presso l'Ufficio della Polizia Locale sono posizionati monitors per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere. Al fine di garantire l'interoperabilità del sistema di Videosorveglianza, i monitor per la visione in diretta delle riprese delle telecamere potranno essere installati, previo accordi, presso i Comandi dell'Arma dei Carabinieri e della Questura competenti per territorio nonché presso gli Uffici di Polizia Locale dei Comuni limitrofi.
3. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche intervenute e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.
4. A norma dell'art. 4, comma 1, lett. b del Codice e dell'art. 2, comma 2 del suddetto provvedimento a carattere generale viene stabilito che la raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configurano un trattamento di dati personali. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "dato personale", si intende, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "titolare", l'Ente Comune di San Ferdinando di Puglia, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### **Articolo 60 Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante dell’impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di San Ferdinando di Puglia.
2. L’utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
  - a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
  - b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
  - c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
  - d) necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

### **Articolo 61 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di San Ferdinando di Puglia ed in particolare dal D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla legge sull’ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla Legge Regionale 14 dicembre 2011 n. 37, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti, ed in particolare:
  - a) attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale;
  - b) vigilare sul pubblico traffico;
  - c) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
  - d) la protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l’ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti dai soggetti pubblici, la razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
  - e) la protezione della proprietà;
  - f) la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
  - g) l’acquisizione di prove.
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell’area interessata.

### **Articolo 62 Notificazione**

1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i pre-

supposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche intervenute.

### Articolo 63 Responsabile

1. Il Responsabile del Settore di Polizia Locale del Comune di San Ferdinando di Puglia, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in San Ferdinando di Puglia presso il Comando della Polizia Locale, è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

### Articolo 64 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 61 comma 2, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate in corrispondenza di intersezioni, piazze, parchi pubblici e immobili, del territorio urbano, in conformità all'elenco dei siti di ripresa di cui all'allegato che segue. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Inoltre alcune delle telecamere possono essere dotate di brandeggio, di zoom ottico e digitale e possono essere dotate di infrarosso e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale.

Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attiva-

to. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.

4. Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzata dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità.

La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di capacità di elaborazione tali da consentire la realizzazione di meccanismi automatici di expiring dei dati registrati, la cancellazione delle immagini dovrà comunque essere effettuata nel più breve tempo possibile per l'esecuzione materiale delle operazioni dalla fine del periodo di conservazione fissato dal titolare.

Viene stabilito che il sistema impiegato dovrà essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

### **Articolo 65 Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel documento di cui al punto 3 del precedente articolo.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 61 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **Articolo 66 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il

Responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 65, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, da organi di Polizia o di Polizia Locale.
5. Nel caso in cui gli organi di Polizia o della Polizia Locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

### **Articolo 67 Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di San Ferdinando di Puglia in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e della deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: *"Area Videosorvegliata – la registrazione viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia per fini riguardanti la Sicurezza Urbana - Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. n. 196/2003 e della Deliberazione 8 aprile 2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010"*.
2. Il Comune di San Ferdinando di Puglia nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale e sul sito internet del Comune di San Ferdinando di Puglia.
3. Gli interessati dovranno essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici.  
A tal fine si ricorrerà all'utilizzo dello stesso modello semplificato di informativa "minima", indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita, già individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice nel provvedimento del 2004 e riportato in fac-simile nell'allegato n. 1 al provvedimento dell'8 aprile 2010. Il supporto con l'informativa:
  - a) dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
  - b) dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;
  - c) potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
4. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Codice.

### **Articolo 68 Diritti dell'interessato**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, definiti con atto formale dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
- 5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
- 6. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

### Articolo 69 Sicurezza dei dati

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 64, c. 4. Alla sala del Comune di San Ferdinando di Puglia, dove sono custoditi i videoregistratori digitali, può accedere, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incarica-



to ed autorizzato per iscritto dal Responsabile individuato del trattamento dei dati personali o suo delegato.

Oltre a detti operatori è ammesso l'ingresso anche al personale dell'Amministrazione Comunale limitatamente all'utilizzo degli altri strumenti tecnici ivi presenti ma a loro è inibito l'uso delle apparecchiature del sistema di videosorveglianza

2. La sala di controllo master è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata presso il Comando di Polizia Locale e non è accessibile al pubblico.
3. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).
4. A norma delle disposizioni emanate dal Garante si stabilisce che il titolare o il responsabile devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

### **Articolo 70 Il deposito dei rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose e il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti.

### **Articolo 71 Disposizione generale**

1. Copia del presente Regolamento dovrà essere depositato presso l'Ufficio della Polizia Locale di San Ferdinando di Puglia a disposizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

### **Articolo 72 Modifiche regolamentari**

1. I contenuti della Parte III del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di revisione normativa in materia di trattamento dei dati personali e in materia di videosorveglianza da parte del Consiglio Comunale.

### **Articolo 73 Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti già eventualmente esistenti.

***ALLEGATI:***

1. Ubicazione telecamere del Comune di San Ferdinando di Puglia
2. Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale

**MODELLO 1**

**COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA**

**Servizio di Polizia Locale**

**LE TELECAMERESONO INSTALLATE NELLE AREE CITTADINE INDICATE  
NELLE ALLEGATE PLANIMETRIE.**

### **INFORMATIVA SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE**

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003)

#### **IL SINDACO**

Visto il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003 n. 174, S.O. ed entrato in vigore il 01 gennaio 2004;

Visto il "Provvedimento relativo ai casi da sottrarre all'obbligo di notificazione" del Garante per la protezione dei dati personali in data 31 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06 aprile 2004, n. 81, ed in particolare il punto 6), lettera e);

Visto il "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004 ad integrazione del provvedimento del 29 novembre 2000, pubblicato sul bollettino del Garante n. 14/15;

Vista la deliberazione 08.04.2010 (10A05072) relativa al provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute;

Richiamato l'art. 3.1 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, nel quale viene evidenziato che l'informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all'art. 13, comma 1, del Codice, disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite reti Intranet o siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito); Richiamato l'art. 3.1.2 del provvedimento del Garante in materia di Videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010 e successive modifiche intervenute, mediante il quale il Garante, al fine di rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ritiene fortemente auspicabile che l'informativa, benché non obbligatoria, laddove l'attività di videosorveglianza sia espletata ai sensi dell'art. 53 del Codice, sia comunque resa in tutti i casi nei quali non ostano in concreto specifiche ragioni di tutela e sicurezza pubblica o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati:

#### **RENDE NOTO**

Il Comune di San Ferdinando di Puglia ha realizzato un sistema di videosorveglianza urbana, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana conforme alle vigenti disposizioni legislative.

Il sistema è composto da una centrale operativa Master per la visualizzazione e il controllo delle immagini e da un sistema di acquisizione e memorizzazione, collocati presso il Comando di Polizia Locale. Le telecamere sono installate nelle aree cittadine individuate nelle planimetrie allegate.

L'utilizzo dei sistemi della videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;

proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;

finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti; necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Locale.

In questa sede le immagini sono visualizzate su monitors e registrate su un supporto digitale.

Le attività di videosorveglianza sono finalizzate alla tutela della sicurezza urbana e alla luce delle recenti disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.

Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Responsabile del trattamento dei dati personali designato.

**Comune di San Ferdinando di Puglia**



Regolamento di attuazione del progetto di gestione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica



<b>PROGETTO AS RMT</b>
<b>ANALISI</b>
<b>PROSPETTIVE TECNICHE E ECONOMICHE</b>
<b>PROSPETTIVE ECONOMICHE</b>
<b>PROSPETTIVE TECNICHE</b>
<b>PROSPETTIVE ECONOMICHE</b>





# Comune di San Ferdinando di Puglia



Progetto Inquadro di Viabilità e Segnaletica Territoriale Comune di S.F. di Puglia



DAB SI  
DAB Sistemi Integrati S.p.A.  
Via Trieste 201 - 70138 Bari (B)  
Tel. +39 080 4222000  
Internet: www.dab.si  
E-mail: info@dab.si

PROGETTO AS BUILT

## PLANIMETRIA POSIZIONAMENTO TELECAMERE E POSTAZIONI RIPRISTINO IMPIANTO ESISTENTE

DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE
02/07/2014	PROGETTO AS BUILT	

PI 03

Progetto

Autore	Ing. Roberto Gallo
Controllore	Prof. Arch. Livio Paglia
Approvazione	Prof. Arch. Livio Paglia